

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 39 DEL 28/11/2022

Oggetto: risoluzione rapporto di lavoro

Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183" e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana Comitato di Palazzolo sull'Oglio ODV redatto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16 aprile 2014, registrato a Como il 24 settembre 2019 al n. 6114 serie: 1T di repertorio;

Visto il provvedimento di proclamazione n. 04 del 20/02/2020 dell'Ufficio Elettorale Regionale con la quale è stato insediato il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Locale;

Accertato che in data 04/07/2022 è stato stipulato contratto di assunzione lavoro con il Sig. Vi G
per la mansione di autista-soccorritore in convenzione 118 con AREU. Il contratto prevedeva l'assunzione full-time a tempo indeterminato applicando ad esso il CCNL Anpas;

Preso atto che, in data 02/09/2022 il Sig. Vi G ha presentato certificato medico di infortunio con inabilità temporanea assoluta al lavoro a tutto il 03/10/2022. Trattasi di infortunio stradale "in itinere" verificatosi durante il tragitto per recarsi al lavoro;

Verificato che, alla data del presente provvedimento, il lavoratore risulta ancora in infortunio avendo presentato un certificato medico di infortunio dal lavoro con inabilità assoluta fino al 04/12/2022;

Richiamato l'art.14 del CCNL Anpas che stabilisce: "*....ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti*";

Preso atto che il lavoratore, essendo in periodo di prova, ha superato i 90 giorni di assenza per infortunio e quindi non ha potuto completare in pieno il periodo di prova prescritto dal CCNL;

Ritenuto opportuno procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova prescritto dal CCNL;

DISPONE

La risoluzione del rapporto di lavoro instaurato in data 04/07/2022 con il signor VI G per mancato superamento del periodo di prova così come indicato all'art. 14 del CCNL Anpas;

Il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti di legge a di CCNL in data 30/11/2022.

Il presente provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Il Presidente
Faustino Belometti

